



**C.I.S.A. 31**

**CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE**

# **CONVENZIONE**

*Comuni*

***CARIGNANO***

***CARMAGNOLA***

***CASTAGNOLE PIEMONTE***

***LOMBRIASCO***

***OSASIO***

***PANCALIERI***

***PIOBESI TORINESE***

***VILLASTELLONE***

## CONVENZIONE

### ART. 1 - DENOMINAZIONE

1. I soggetti confermano la denominazione dell'Ente in **CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE 31** - siglabile C.I.S.A. 31 con sede in Carmagnola.

### ART. 2 - FINI

1. Le parti stabiliscono di perseguire le finalità già individuate all'atto della costituzione del Consorzio per la gestione di tutti i servizi a rilevanza socio assistenziale consistenti in:
  - gestione del servizio socio assistenziale nel quale viene organizzato l'esercizio delle funzioni trasferite agli Enti locali dal D.P.R. 24.07.1977 n. 616;
  - svolgimento delle attività che obbligatoriamente sono gestite in forma associata nonché le funzioni delegate e sub delegate dalla Regione e, previa apposita convenzione, dalla Provincia;
  - ogni altra funzione socio - assistenziale attribuita o trasferita agli Enti Locali con Legge dello Stato.
2. In particolare l'attività del Consorzio è volta a garantire risposte omogenee sul territorio per il perseguimento dei seguenti obiettivi previsti dalla Legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" :
  - a) superamento delle carenze del reddito familiare e contrasto della povertà;
  - b) mantenimento a domicilio delle persone e sviluppo della loro autonomia;
  - c) soddisfacimento delle esigenze di tutela residenziale e semiresidenziale delle persone non autonome e non autosufficienti;
  - d) sostegno e promozione dell'infanzia, della adolescenza e delle responsabilità familiari;
  - e) tutela dei diritti del minore e della donna in difficoltà;
  - f) piena integrazione dei soggetti disabili;
  - g) superamento, per quanto di competenza, degli stati di disagio sociale derivanti da forme di dipendenza;
  - h) informazione e consulenza corrette e complete alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi;
  - i) garanzia di ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria ed inserito tra i livelli di assistenza, secondo la legislazione vigente.
3. Al Consorzio è altresì possibile conferire, con formale provvedimento del Comune proponente e previo assenso dell'Assemblea consortile, la gestione di ulteriori attività in campo sociale ed educativo, sulla base di specifici progetti che devono individuare e definire le risorse materiali ed umane necessarie. I relativi oneri sono a carico dell'ente richiedente.
4. Detta gestione deve essere compatibile con il regime contabile e fiscale del Consorzio nonché con l'ordinamento degli uffici.

## **CONVENZIONE**

5. Il Consorzio deve pertanto provvedere, nel rispetto degli indirizzi dei Comuni, delle direttive e dei piani regionali, a progettare e programmare le attività di cui sopra per la loro gestione diretta ovvero mediante convenzioni ed affidamenti a soggetti operanti nel campo dell'associazionismo e della cooperazione sociale ed espletare le ulteriori attività connesse a quanto sopra indicato.

### **ART. 3 – DURATA**

1. Gli Enti stipulanti convengono di fissare la durata del Consorzio fino al 31 dicembre 2022.
2. Alla scadenza del termine come sopra fissato, la durata del Consorzio è automaticamente prorogata per altri 25 anni e così di seguito, a meno che due anni prima di ogni scadenza uno o più Enti associati non comunichino agli altri di voler rinunciare alla proroga tacita.

### **ART. 4 – RECESSO**

1. Prima della scadenza convenzionale dell'accordo associativo è ammesso il recesso di ciascun Ente.
2. I singoli Associati potranno deliberare di recedere trascorso un periodo pari ad almeno due anni dalla costituzione del Consorzio.
3. In seguito ciascun consorziato avrà diritto di recedere in qualsiasi momento con un periodo di preavviso pari ad un intero anno finanziario successivo alla richiesta.
4. Il recesso è comunicato all'Assemblea che ne prende atto e contemporaneamente predisporre una nuova proposta di convenzione agli Enti che restano associati, previa verifica dei presupposti che legittimano l'esistenza del Consorzio.
5. Con il recesso il richiedente perde qualsiasi diritto sul patrimonio dell'Ente.

### **ART. 5 - AMMISSIONE DI NUOVI ENTI LOCALI**

1. Ferma restando l'esigenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione associata consortile è consentita l'adesione di altri Enti Locali al Consorzio dopo la sua istituzione.
2. L'accettazione della domanda di ammissione presentata da altri Enti locali presuppone la necessaria revisione della presente convenzione ed eventualmente dello statuto, da approvarsi da ciascun soggetto associato con le stesse forme e modalità prescritte dall'art. 31, comma secondo, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

## CONVENZIONE

### ART. 6 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. Ciascun Ente Associato partecipa alla gestione consortile e si accolla l'onere finanziario in rapporto alla popolazione residente in ciascun Comune al 31 dicembre dell'esercizio precedente.
2. Le quote di partecipazione sono espresse in valori percentuali, arrotondati per difetto o per eccesso all'unità.
3. Per l'intero primo esercizio le quote di partecipazione, riferite al 31.12.1997, sono le seguenti:

COMUNE	POPOLAZIONE	CENTESIMI
CARIGNANO	8.560	18,50%
CARMAGNOLA	24.773	53,60%
CASTAGNOLE PIEMONTE	1.729	3,73%
LOMBRIASCO	944	2,04%
OSASIO	698	1,50%
PANCALIERI	1.809	3,91%
PIOBESI TORINESE	3.027	6,54%
VILLASTELLONE	4.712	10,18%

### ART. 7 - NOMINA E COMPETENZA DEGLI ORGANI CONSORTILI

1. L'Assemblea provvede alla elezione dei componenti del consiglio di amministrazione, scegliendoli tra soggetti in possesso dei requisiti per la nomina a consiglieri comunali, nonché di una comprovata competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti e/o funzioni disimpegnate presso le Aziende e/o Istituzioni pubbliche o private.
2. Alla elezione del Consiglio di Amministrazione provvede il Presidente dell'Assemblea, in via surrogatoria, qualora l'Assemblea non effettui le nomine di sua competenza entro i termini di Legge secondo le modalità procedurali previste dal Decreto Legge 15 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 1994, n. 444. Le competenze dell'Assemblea sono disciplinate dall'art. 9 dello statuto.
3. Le competenze dell'Assemblea e le attribuzioni del suo Presidente, come pure le competenze del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente sono disciplinate dallo Statuto.
4. La nomina e le competenze del Direttore sono parimenti disciplinate dallo statuto.

### ART. 8 - TRASMISSIONE ATTI AGLI ENTI CONSORZIATI I

1. I testi delle deliberazioni assunte dall'Assemblea debbono essere trasmessi, a cura del Segretario, a tutti gli Enti facenti parte del Consorzio, entro 15 giorni dalla loro pubblicazione.

## **CONVENZIONE**

### **ART. 9 - CONSULTAZIONE E INFORMAZIONE**

1. Su questioni di particolare importanza o gravità attinenti all'attività del Consorzio, l'Assemblea o il Consiglio di Amministrazione devono chiedere parere consultivo a tutti gli Enti partecipanti al Consorzio, su richiesta di Comuni consorziati rappresentanti almeno un terzo delle quote.
2. Il parere deve essere reso dal singolo Ente entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta a pena di decadenza.

### **ART. 10 - GARANZIE**

1. La gestione associata, a prescindere dalla misura delle quote di partecipazione, deve assicurare la medesima cura e salvaguardia per gli interessi di tutti gli Enti partecipanti.
2. Si conviene che ciascun Ente facente parte del Consorzio ha diritto di sottoporre direttamente al Consiglio di Amministrazione proposte e problematiche inerenti l'attività consortile.
3. La risposta o le risoluzioni conseguenti devono pervenire all'ente al più presto possibile e comunque entro il termine di giorni trenta dalla data di ricevimento della proposta o della richiesta.

### **ART. 11 - TRASFERIMENTI PER PARTECIPAZIONE ALLE SPESE**

1. Ove il Consorzio non possa finanziare con mezzi propri, provenienti da canoni, tariffe e contributi esterni le spese necessarie al suo funzionamento, provvede a ripartire tale onere sugli Enti aderenti, in misura proporzionale alle quote di partecipazione.
2. Il pagamento di eventuali oneri finanziari di pertinenza dei singoli Enti consorziati, in base alla percentuale della quota di partecipazione, deve avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data della motivata e documentata richiesta.
3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, trascorso infruttuosamente il termine sopraindicato, deve, previa diffida, chiedere al competente organo regionale di controllo la nomina del commissario "ad acta", presso l'ente inadempiente per l'emissione del mandato d'ufficio, per un importo maggiorato delle spese e degli interessi commisurati al tasso ufficiale di sconto.
4. Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi, altresì, per la riscossione delle quote di contributo dovute dai partecipanti al Consorzio, della procedura prevista dall'art. 32 della Legge 26 aprile 1983, n. 131.

## **CONVENZIONE**

### **ART. 12 - PARTECIPAZIONE POPOLARE, DIRITTO DI ACCESSO E DIRITTO ALLA TUTELA DELLA PRIVACY**

1. Al Consorzio si applicano le norme contenute negli artt. 8, comma II e 10 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e nella Legge 7 agosto 1990 n. 241, concernenti la partecipazione ed il diritto di accesso e nella Legge 31 dicembre 1996 n. 675 e ss.mm., concernente la tutela della privacy.

### **ART. 13 - CESSAZIONE DEL CONSORZIO**

1. Il Consorzio si intenderà estinto nel caso di recesso, nell'arco di tempo previsto dal precedente art. 3, di Enti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione.

### **ART. 14 - ARBITRATO**

1. Gli eventuali conflitti fra gli Enti associati ed il Consorzio, in ordine all'attività concernente i servizi o in tema d'interpretazione della presente convenzione, verranno risolti da un collegio arbitrale composto da un membro nominato da ciascuno degli Enti e da uno o due membri nominati d'intesa tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale su istanza della parte più diligente.
2. Il collegio arbitrale viene presieduto da un componente scelto d'intesa tra le parti o, in difetto, designato dal Presidente del Tribunale.

### **ART. 15 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI BENI IN NATURA**

1. Gli Enti consorziati possono conferire beni al Consorzio, previa autorizzazione ed accettazione da parte dell'Assemblea per quelli immobili e da parte del Consiglio di Amministrazione per quelli mobili.
2. I beni immobili sono valutati a mezzo di perizia di stima asseverata, da redigersi a cura di unico professionista nominato disgiuntamente dai singoli Enti aderenti.
3. I beni mobili sono valutati al valore d'acquisto documentato, al netto delle quote ammortizzate.

Al presente atto si allegano per farne parte integrante e sostanziale i sotto elencati documenti, tutti in copia conforme agli originali:

Statuto;

Deliberazione C.C. Comune di Carmagnola n°39 del 31.03.2006, omissis allegati

Deliberazione C.C. Comune di Carignano n°34 del 30.03.2006, omissis allegati

Deliberazione C.C. Comune di Villastellone n°23 del 24.05.2006, omissis allegati  
Deliberazione C.C. Comune di Piobesi T.se n°24 del 27.04.2006, omissis allegati  
Deliberazione C.C. Comune di Lombriasco n°10 del 23.05.2006, omissis allegati  
Deliberazione C.C. Comune di Pancalieri n°21 del 22.05.2006, omissis allegati  
Deliberazione C.C. Comune di Castagnole n°19 del 27.05.2006, omissis allegati  
Deliberazione C.C. Comune di Osasio n°12 del 06.06.2006, omissis allegati

Carmagnola, 09/06/2006

Letto, confermato e sottoscritto:

p.IL COMUNE DI CARMAGNOLA: Sindaco \_\_\_\_\_  
ELIA Angelo

p.IL COMUNE DI CARIGNANO: Sindaco \_\_\_\_\_  
COSSOLO Marco

p.IL COMUNE DI VILLASTELLONE: Sindaco \_\_\_\_\_  
POLLONE Giovanni

p.IL COMUNE DI LOMBRIASCO: Sindaco \_\_\_\_\_  
FERRERO Sergio

p.IL COMUNE DI CASTAGNOLE P.TE: Sindaco \_\_\_\_\_  
FERRERO Costanzo

p.IL COMUNE DI PIOBESI T.SE: Sindaco \_\_\_\_\_  
BUSSANO Fulvio

p.IL COMUNE DI PANCALIERI: Sindaco \_\_\_\_\_  
GAMNA Fiorenzo

p.IL COMUNE DI OSASIO: Sindaco \_\_\_\_\_  
LOMELLO Marco